

Allegato 1

24/06/2026

SAIPEM S.P.A.

Indice

PREMESSA	3
I reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001).....	4
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)	13
Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 e art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	18
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)	23
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001).....	27
Reati Societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001).....	30
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001)	35
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001)	47
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001).....	48
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)	53
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)	54
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	56
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)	58
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001)	61
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)	65
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)	69
Reati Ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001).....	70
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)	83
Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)	85
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001).....	86
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)	87

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)	91
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001).....	99
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- duodecies D.Lgs. 231/2001)	103
Delitti contro gli animali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001).....	104

PREMESSA

Il presente documento costituisce Allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La sua finalità è offrire un inquadramento sintetico e sistematico dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento agli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato e al regime sanzionatorio applicabile in caso di eventuale accertamento della responsabilità amministrativa della Società.

Per quanto concerne il perimetro soggettivo di applicazione, nonché le modalità di aggiornamento e diffusione del presente documento, si rinvia a quanto previsto nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Alla data di approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono quelli di seguito elencati.

I reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 prevedono la punibilità dell'Ente con riferimento alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per il medesimo.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato è integrato dalla condotta di chi, ottenuto un finanziamento, un mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, comunque denominata, da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea, per la realizzazione di una o più finalità pubbliche, destina, in tutto o in parte, i fondi ricevuti per scopi diversi da quelli per cui erano stati ottenuti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma nel momento del loro indebito ottenimento. Va evidenziato che tale reato, avendo natura sussidiaria, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

Il reato si configura quando, facendo ricorso ad artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.

Specificamente, per "artificio" deve intendersi una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, tali da generare una trasfigurazione della realtà esterna; il "raggiro", invece, agisce sulla psiche della vittima, orientando in modo fuorviante le sue rappresentazioni e decisioni. Allorquando si presenti come una forma di raggio idonea a suggestionare e convincere la persona offesa di una situazione che non ha riscontro nella realtà, anche la menzogna può altresì considerarsi un raggio penalmente rilevante.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura quando la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, in esso contenuti, si ottenga per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato ad altro Ente Pubblico.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato è integrata da chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali (indicati nell'art. 355 c.p.) che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro Ente Pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi. Conseguentemente il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile, ad esempio, non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto. Pertanto, la norma punisce tutte le frodi in danno della Pubblica Amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986)

Tale ipotesi di reato è integrata, salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p., dalla condotta di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Agli effetti, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale ipotesi di reato è integrata da chiunque impedisca o turbi una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni ovvero ne allontani gli offerenti mediante doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Il reato può configurarsi anche ove si tratti di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da un soggetto legalmente autorizzato, ai sensi del comma 2 della norma.

Con riferimento al “pubblico incanto”, deve trattarsi di gare svolte da Pubbliche Amministrazioni o per conto di esse, ovvero da enti che svolgono pubblici servizi o che siano controllati da Pubbliche Amministrazioni. La licitazione privata ricorre ogniqualvolta venga indetta una gara fra più concorrenti preselezionati dalla stazione appaltante, con previa determinazione dei criteri per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa.

Sanzioni applicabili all’Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote; tuttavia, se l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La condotta consiste nel turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente mediante doni o promesse, violenza o minaccia, collusione o altri mezzi fraudolenti, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Tale fattispecie di reato richiede che la gara non abbia avuto inizio. Pertanto, riguarda la fase precedente a quella contemplata dall’ipotesi delittuosa di cui all’art. 353 c.p., relativa all’indizione della gara e in particolare all’approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che tentano di far redigere i c.d. “bandi-fotografia”, cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

Per “atto equipollente” si intende ogni atto che abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del contraente. Costituiscono atti equipollenti, ad esempio, l’allegato tecnico descrittivo del contenuto del futuro contratto nonché la deliberazione a contrarre.

Sanzioni applicabili all’Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote; tuttavia, se l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Peculato (art. 314 c.p. – limitatamente al primo comma)

Tale ipotesi di reato punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 scatta ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p., come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

La norma sanziona il c.d. peculato "per distrazione", punendo la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 scatta ai sensi dell'art. 314-bis c.p., come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 scatta ai sensi dell'art. 316 c.p., come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti

di cui all'art. 5 comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett.b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adizione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 200 quote.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

L'articolo 319-bis c.p., inoltre, prevede che la pena sia aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 200 a 600 quote;
- *Sanzione interdittiva*: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett.b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adizione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando i fatti di corruzione indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 600 quote (comma 1) – da 300 a 800 quote (comma 2);
- *Sanzione interdittiva:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 800 quote;
- *Sanzione interdittiva:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'art. 318, art. 319, art. 319-bis, art. 319-ter e art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote (commi 1 e 3); da 200 a 600 quote (commi 2 e 4);
- *Sanzione interdittiva:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2) – (commi 2 e 4).

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4 si applicano anche alle ipotesi in cui siano coinvolti i soggetti indicati dalla citata norma (es: membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia, della Corte dei Conti delle Comunità Europee, membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali, ecc.).

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 200 a 600 quote o da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- *Sanzione interdittiva*: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adizione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, la norma punisce chi, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni o per realizzare un'altra mediazione illecita (cioè, la mediazione per indurre la Pubblica Amministrazione a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito).

La norma incriminatrice punisce anche il soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

I commi 4 e 5 della norma incriminatrice prevedono un aggravamento di pena per le ipotesi in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis e se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 200 quote.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

L'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione di una serie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

La disposizione ricomprende fattispecie volte alla tutela della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei sistemi informatici e telematici, nonché della fede pubblica informatica.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. estende ai documenti informatici le disposizioni penali in materia di falsità in atti, equiparando tali documenti agli atti pubblici o privati quando abbiano efficacia probatoria. La responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sorge nei casi in cui le condotte di falsificazione, alterazione o uso di documenti falsi riguardino documenti informatici rilevanti sotto il profilo giuridico.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 400 quote;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura quando chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La fattispecie tutela la riservatezza e l'invulnerabilità dei sistemi informatici, indipendentemente dalla produzione di un danno patrimoniale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o

telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 400 quote;
- *Sanzioni interdittive:* sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

La fattispecie risulta altresì configurabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, anche nel caso in cui l'agente rilevi mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

La norma punisce l'estorsione posta in essere mediante la commissione di taluni reati informatici (artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p.) ovvero mediante la minaccia di compiere questi ultimi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 800 quote;

- *Sanzioni interdittive*: per una durata non inferiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella o altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive*: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive*: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive*: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o di favorire l'interruzione l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 400 quote;
- *Sanzioni interdittive:* sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 400 quote;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

La norma punisce il fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di Valutazione e certificazione nazionale o CVCN o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza o l'omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, allo scopo di

ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso articolo, per i quali è imposto l'obbligo di verità.

La norma rinvia alla normativa extra-penale, sia per l'individuazione del soggetto attivo del "reato proprio" (pur avendo il legislatore utilizzato il pronome "chiunque"), riguardante solo chi operi all'interno del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sia per le precise modalità delle procedure e, quindi, della condotta illecita.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 400 quote;
- *Sanzioni interdittive*: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 e art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)

L'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e l'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 prevedono la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. In particolare, la norma punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La norma punisce inoltre i casi di associazione per delinquere finalizzata specificamente a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

La norma punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone nonché coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusto per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive*: per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La norma punisce chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui all’art. 416-bis, comma 3, c.p. in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. La norma punisce anche chi promette di procurare voti con le modalità citate.

Sanzioni applicabili all’Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive*: per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La norma punisce chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Sanzioni applicabili all’Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive*: per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Le condotte che qualificano la fattispecie incriminatrice sono rispettivamente quella di partecipazione, da un lato, e quelle di promozione, costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento, dall'altro lato, di un'associazione allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 e 73 del D.P.R. 309/1990 (i.e. produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Perché sussista il reato di associazione è necessario che all'associazione partecipino un minimo di tre persone.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

La norma punisce chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, detiene, pone in vendita, cede o porta in luogo pubblico aperto, a qualsiasi titolo, armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali. La norma punisce anche che, senza licenza autorità, addestra o fornisce istruzioni a terzi sull'uso di cui sopra.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o

prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

La norma punisce tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Si rimanda alla sezione "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Si rimanda alla sezione "Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La norma punisce chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle sue ricerche.

La fattispecie è sanzionata con la responsabilità amministrativa dell'ente soltanto qualora caratterizzata dalla transnazionalità.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, la norma punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei delitti in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, qualora tali delitti siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma punisce chi i) contraffà monete nazionali o straniere, con corso legale nello Stato o fuori, ii) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, iii) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, iv) al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate o da un intermediario, monete contraffatte o alterate, v) legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Le condotte incriminate dalla norma sono le medesime di cui all'art. 453 n. 3 e 4, le quali qui però rilevano in quanto non è richiesto il requisito del concerto con i responsabili della falsificazione, essendo quindi sufficiente che l'agente sia venuto in possesso delle monete a qualsiasi titolo con la consapevolezza della loro falsità.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* le sanzioni pecuniarie previste per gli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Per valori di bollo si intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c), d), ridotte di un terzo;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La norma punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La norma punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato, chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. È prevista la punizione anche quando le condotte menzionate hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La norma punisce chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma punisce altresì la contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero l'uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dalla norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi intere, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. La registrazione del marchio/brevetto, secondo le norme interne, i regolamenti comunitari e internazionali, costituisce dunque elemento essenziale per l'integrazione del reato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., la norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La norma, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, punisce altresì chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti sopra citati.

I delitti previsti dalla norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi intere, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei delitti contro l'industria e il commercio, qualora tali delitti siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma, se il fatto non costituisce più grave reato, punisce chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Qualora i marchi, nomi o segni distintivi non fossero contraffatti o alterati, ma soltanto mendaci, il fatto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p., il quale punisce proprio la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ossia segni idonei ad indurre in errore il compratore in merito all'origine, la provenienza o la qualità del bene.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La norma punisce, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chi ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., la norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

La condotta di usurpazione si realizza quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e fabbrica/commercializza ugualmente il bene; si ha invece violazione del titolo, quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del Codice della Proprietà Industriale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote.

Contraffazione dei segni di indicazioni geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. La norma punisce altresì chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

I delitti citati sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote.

Frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci aggravati dalla dimensione organizzata e continuativa (art. 518-octies, comma 4, c.p.)

La norma punisce la frode alimentare e il commercio di alimenti con segni mendaci di cui agli artt. 517-sexies e 517 septies c.p. ove le condotte ivi previste - al di fuori dei casi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p - siano realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate dirette a commettere tali reati.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote.

Reati Societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati societari, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La norma si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 400 quote.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La norma introduce due distinte previsioni di favore: la prima riguarda i fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società, nonché delle modalità e degli effetti della condotta; la seconda, invece, concerne indipendentemente dalla lieve entità del fatto o in forza di una presunzione assoluta sulla sua ricorrenza, le Società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, rispetto alle quali è prevista altresì la perseguibilità a querela.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 100 a 200 quote.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma prevede la sanzionabilità per il medesimo fatto di cui all'art. 2621 c.c., commesso all'interno delle Società quotate o ad esse assimilate. La maggior gravità della fattispecie in esame, in particolare, emerge dal fatto che, a differenza di quanto previsto dall'art. 2621 c.c., in tal caso non è richiesto che le comunicazioni sociali siano previste dalla legge, né che i fatti materiali non rispondenti al vero siano rilevanti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 600 quote.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, ove la condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 100 a 180 quote.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 100 a 180 quote.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 100 a 130 quote.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 100 a 180 quote.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre Società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 150 a 330 quote.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, ove dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 500 quote.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma punisce gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 100 a 180 quote.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La norma punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 150 a 330 quote;

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma punisce chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 150 a 330 quote.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false (aggiotaggio informativo) ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo), concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 500 quote.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 3, c.c.)

La norma prevede due distinte ipotesi delittuose, rispettivamente rinvenibili nelle comunicazioni di false informazioni all'Autorità di Vigilanza, ovvero nell'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In particolare, la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano intenzionalmente e in qualsiasi forma ostacolate, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, le funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 400 quote.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La norma punisce chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

L'art. 29 del D.Lgs. 19/2023 disciplina il rilascio del certificato preliminare nelle operazioni societarie aventi rilevanza transfrontaliera, che rappresenta il passaggio nel quale il notaio verifica il regolare adempimento delle formalità previste dalla legge per la realizzazione dell'operazione. Il certificato preliminare è l'atto che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione in conformità alla legge dello Stato membro interessato, ai fini del controllo di legalità.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 150 a 300 quote.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a determinate categorie di soggetti operanti in Società o enti privati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, coloro che esercitano funzioni direttive differenti da quelle dei soggetti citati, o coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra), affinché questi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Quanto alla condotta richiamata dal D.Lgs. 231, il quale fa specificamente e unicamente riferimento al suddetto comma 3, esplicita che la responsabilità dell'ente può configurarsi solo nel caso in cui questo agisca in qualità di "corruttore" e non anche di "corrotto": l'area di rilevanza è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuti da parte di un soggetto facente capo ad un ente privato ovvero da un terzo interposto nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi o, ancora, soggetti che esercitino funzioni direttive diverse, riconducibili ad altro ente privato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 600 quote.
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.)

La norma punisce chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 400 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

La norma punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È punita anche la partecipazione alle associazioni citate. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È punita anche la partecipazione a tali associazioni.

La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

La norma punisce chi, pur non ponendo in essere alcuna condotta di favoreggiamento o, più genericamente, di concorso nel reato, presta ausilio a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei reati che precedono.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

La norma punisce chi, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p., arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)

La fattispecie sanziona le attività di organizzazione, finanziamento o propaganda di viaggi in territori esteri finalizzati specificamente al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p. Stante la clausola di apertura della norma, la fattispecie si considera di natura residuale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

La norma punisce chi, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È punita anche la persona addestrata.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o

servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

La norma punisce chi, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270-bis e 270-quater.1 c.p., raccoglie eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p. indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. È punito anche chi deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

La norma punisce chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica

la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)

La norma punisce chi, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270-bis e 270-quinquies c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi o sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o

servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

La norma punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato si caratterizza per la presenza della finalità di terrorismo o di eversione. Nel concetto di terrorismo rientrano anche quegli atti diretti a creare terrore nei popoli per raggiungere obiettivi non necessariamente politico-eversivi, mentre all'interno dello scopo di eversione rientrano gli atti capaci di provocare un sovvertimento dell'ordine costituzionale vigente.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per finalità di terrorismo, compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Non deve trattarsi di atti puramente dimostrativi, privi di reale capacità offensiva e quindi idonei a creare il panico nella collettività.

Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p. procura a sé o ad altri materia radioattiva, crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito altresì chi utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare, utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. La sanzione è prevista anche quando la condotta descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di colui che, fuori dei casi indicati negli artt. 289-bis e 630 c.p., sequestra una persona al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, un'organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

La norma punisce gli atti di istigazione ai reati di cui al titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

La norma punisce la condotta di più persone che si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. e di coloro che partecipano a tale accordo.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p., la norma punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione. E' punita altresì la partecipazione all'associazione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

La norma punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano la banda armata e, altresì, coloro che semplicemente vi partecipano.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive*: per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda di cui agli artt. 305 e 306 c.p.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive*: per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. 342/1976)

La norma punisce chi, con violenza o minaccia, commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chi, con violenza, minaccia o frode, commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive*: per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. 342/1976)

La norma punisce chi, al fine di dirottare o distruggere un aereo, danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Sanzioni (art. 3, L. 442/1989)

La norma punisce chi, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa o esercita il controllo su di essa. Se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave o di una installazione fissa, è punito altresì chiunque: i) distrugge o danneggia la nave o il suo carico o l'installazione, ii) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento, iii) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione, iv) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o installazione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Convenzioni di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Il richiamo a tale disposizione mira ad evitare possibili lacune nella disciplina ed è diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette reato chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di usarli o sapendo che sono destinati ad essere usati al fine di compiere qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato: i) chiunque prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra, ii) chiunque organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra, iii) chiunque contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Il contributo deve essere intenzionale e deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, qualora tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili.

Ai fini della norma, per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili si intendono la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

La norma punisce inoltre chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle sopra indicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Le disposizioni della norma si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nel caso si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei delitti contro la personalità individuale, qualora tali delitti siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

La norma punisce le condotte di: i) induzione alla prostituzione - che si concreta nella persuasione, nella determinazione, nel convincimento a prostituirsi, ii) reclutamento - inteso come comportamento diretto a far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trarrà vantaggio dalla prestazione sessuale, iii) favoreggiamento - ovvero qualsiasi apporto che faciliti l'esercizio della prostituzione, lo sfruttamento, ovvero l'attività lucrativa ottenuta grazie al meretricio altrui, la gestione, l'organizzazione, il controllo ed il conseguimento in altro modo di profitto. Il soggetto passivo delle descritte condotte può essere solamente una persona di età inferiore agli anni diciotto.

La norma punisce inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 800 quote;

- *Sanzioni interdittive*: per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

La norma punisce lo sfruttamento sessuale del minorenne in chiave pornografica e l'induzione attuata dell'esibizione del minore, senza che assuma alcuna rilevanza la produzione del materiale pornografico. La norma punisce altresì il commercio del materiale pornografico, nonché la diffusione di materiale pedopornografico e la diffusione di notizie atte all'adescamento di minori.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 200 a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive*: per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

La norma punisce la mera detenzione di materiale pedopornografico, con il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della natura del materiale, nonché la condotta del soggetto che accede intenzionalmente senza giustificato motivo, mediante l'utilizzo di reti internet o altri mezzi di comunicazione, a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive*: se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p. si applicano, anche se con una diminuzione di pena, quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive:* se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La norma punisce l'organizzazione o la propaganda del c.d. turismo sessuale, quando attuato a danno di minori.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. (i.e. schiavitù o servitù), ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

La condotta rileva anche se commessa a danno di minori o se commessa dal comandante o ufficiale di una nave nazionale o straniera. Inoltre, è punito anche il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il legislatore ha previsto i seguenti c.d. indici di sfruttamento (tra loro alternativi) al cui verificarsi è potenzialmente configurabile lo sfruttamento del lavoratore: (a) la corresponsione di retribuzioni in modo reiterato e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; (b) la corresponsione di retribuzioni in modo reiterato e palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (c)

la violazione in modo reiterato della normativa relativa agli orari di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (d) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (e) la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro degradanti; (f) la sottoposizione dei lavoratori a metodi di sorveglianza degradanti; (g) la sottoposizione dei lavoratori a situazioni alloggiative degradanti.

Per il perfezionamento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è richiesto il dolo generico, il cui oggetto comprende tutti gli elementi della fattispecie, essendo dunque necessario che l'agente, oltre a volere la condotta tipizzata nell'art. 603bis c.p. e le sue particolari connotazioni modali, si rappresenti lo stato di bisogno in cui versa il lavoratore sfruttato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

La norma punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive:* se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati di abuso di mercato, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998)

La norma sanziona l'acquisto, la vendita o altre operazioni a queste similari ovvero la comunicazione di informazioni privilegiate di cui il soggetto attivo sia a conoscenza per via delle sue qualità o per l'esercizio di una specifica attività pubblica o privata.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998)

La norma sanziona la diffusione di dati falsi, la realizzazione di operazioni simulate ovvero qualsiasi artificio che possa provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF):

➤ **Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)**

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

➤ **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)**

Non è consentito: i) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; ii) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; iii) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.)

La norma punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* 1000 quote (in relazione al delitto commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. attuativo della delega di cui alla L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro) o da 250 a 500 quote (in relazione al delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno – interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.)

La norma punisce chiunque cagiona lesioni gravi o gravissime per colpa a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni sono gravi se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto; le lesioni sono gravissime se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione che renda l'arto inservibile), dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* in misura non superiore a 250 quote;

- *Sanzioni interdittive*: per una durata non superiore a 6 mesi – interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine "ricevere", invece, sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per "occultamento", infine, si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente, anche qualora quest'ultimo risulti non imputabile o non punibile ovvero manchi una delle condizioni di procedibilità.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 fino a 800 quote o da 400 fino a 1000 quote (nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni);
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma punisce colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 fino a 800 quote o da 400 fino a 1000 quote (nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni);
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce colui che, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 fino a 800 quote o da 400 fino a 1000 quote (nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni);
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La norma punisce colui che, avendo commesso o concorso a commettere un reato, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 fino a 800 quote o da 400 fino a 1000 quote (nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni);
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, qualora tali delitti siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La punisce altresì chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti e i documenti menzionati, o possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 fino a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad essi pertinenti che procura un ingiusto profitto a danno dello stato o di altro ente pubblico quando il fatto produce un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale o è commesso con abuso delle qualità di operatore del sistema.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648bis e 648ter. La norma punisce altresì chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la Società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 250 fino a 600 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies.1, comma 2) punisce, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal c.p., quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 500 quote (se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni) o da 300 fino a 800 quote (se il delitto è punito con la pena non inferiore a 10 anni di reclusione);
- *Sanzioni interdittive*: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 257-bis, commi 1, 2 e 5, c.p.)

La norma punisce chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione Europea: i) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanziando a vantaggio dei medesimi, fondi o risorse economiche; ii) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità, organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; iii) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; iv) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; v) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La norma punisce altresì chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante: i) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati; ii) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* della percentuale dall'1% al 5% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria; quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente da euro 3 milioni a euro 40 milioni; in caso di reiterazione dell'illecito la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 e per una durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni se il reato è stato commesso

da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 257-ter, commi 1 e 2, c.p.)

La norma punisce la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La norma punisce altresì chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* della percentuale dallo 0,5% all' 1% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria; quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente da euro 1 milione sino a euro 8 milioni; in caso di reiterazione dell'illecito la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 e per una durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 257-quater, comma 1, c.p.)

La norma punisce chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* della percentuale dall'1% al 5% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria; quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente da euro 3 milioni a euro 40 milioni; in caso di reiterazione dell'illecito la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 e per una durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando tali fatti sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

La condotta di agevolazione punita si realizza anche nel mero fornire un aiuto concreto per garantire l'ingresso della persona nel territorio dello Stato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* della percentuale dall'1% al 5% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria; quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente da euro 3 milioni a euro 40 milioni; in caso di reiterazione dell'illecito la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 e per una durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 - interdizione

dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, qualora tali delitti siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa e Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 1 lett. a-bis e comma 3, L. 633/1941)

La norma punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, nonché se il predetto reato è stato commesso sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori e Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 1 e 2, L. 633/1941)

La norma punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge; ovvero

chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, riproduce, trasferisce su altro dispositivo, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione e il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software" si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con il termine "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di ottenere un guadagno (finalità lucrative), indebitamente riproduce, duplica, introduce nello Stato opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico ovvero altre opere protette da copyright.

La fattispecie persegue, inoltre, i soggetti agenti che detengono per la vendita o la distribuzione, distribuiscono, vendono, concedono in noleggio, cedono a qualsiasi titolo, promuovono

commercialmente, installano dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941)

La norma punisce i produttori e gli importatori di supporti contenenti programmi per elaboratore non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non effettuano e non trasmettono, nei termini previsti dalla normativa, le apposite dichiarazioni identificative previste dalla normativa.

È punito altresì, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi dichiara falsamente alla SIAE o agli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941)

La norma punisce, quando il fatto non costituisce più grave reato, i soggetti che, a fini fraudolenti, producono, vendono, importano, promuovono, installano, modificano o utilizzano per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal

soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, qualora tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, minaccia o dell'offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote.

Reati Ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati ambientali, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: i) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; ii) in danno di specie animali o vegetali protette; iii) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; iv) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

La pena è altresì aumentata nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione.

Se dai fatti di cui sopra deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata. Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 600 quote (comma 1) con aumento di 1/3 per le ipotesi aggravate (commi 2, 3 e 4); se in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ii) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva: i) un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; ii) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata altresì quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: i) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; ii) in danno di specie animali o vegetali protette; iii) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; iv) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 600 quote (comma 1) con aumento di 1/3 per le ipotesi aggravate (commi 2, 3 e 4); se in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale, alternativamente: i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 600 a 1200 quote con aumento di 1/3 per le ipotesi aggravate (comma 3); se in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce i fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. commessi per colpa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 500 quote. Se in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna e/o b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 152/2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 500 a 900 quote (per i casi previsti dal primo comma) e da 600 a 1200 quote (per i casi previsti dal secondo comma); Se in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 250 quote. Se in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

Circostanze aggravanti riferite alle fattispecie associative (art. 452-octies c.p.)

L'aggravante si configura quando: i) una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra; ii) una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei reati

ambientali di cui sopra ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici in materia ambientale; iii) dell'associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 450 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Omissa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del Giudice o di un'Autorità Pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 800 quote. Se in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la sanzione è aumentata. La sanzione è altresì aumentata se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna e/o b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 152/2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 600 quote (nel caso previsto dal primo comma), da 450 a 750 quote (nel caso previsto dal secondo comma) e da 500 a 1000 quote (nei casi previsti dal terzo comma); se in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.
- *Sanzioni interdittive:* interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità

organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La norma punisce altresì chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 250 quote.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le condotte descritte riguardando gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza della normativa.

La norma punisce altresì chi effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza della normativa senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1 e 108, comma 4.

La norma punisce anche chi, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza della normativa oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza della normativa.

Inoltre, la norma punisce chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 e quando lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da

essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 150 a 250 quote (per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo e 13) e da 200 a 300 quote (per la violazione dei commi 2,5, secondo periodo, e 11);
- *Sanzioni interdittive:* per la violazione dei commi 2,5, secondo periodo, e 11 per una durata non superiore a 6 mesi - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi o li immette nelle acque superficiali o sotterranee se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna e/o b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 152/2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 350 a 450 quote.

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

La sanzione è aumentata se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna e/o b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 152/2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 550 quote (comma 1) e da 500 a 650 quote (comma 2).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006)

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo, comma 1, la norma punisce chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti

(anche pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. La sanzione è aumentata se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna e/o b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 152/2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo, comma 1, la norma punisce altresì chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Anche in tale ipotesi la sanzione per la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è aumentata se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna e/o b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 152/2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La norma punisce anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). La norma si applica anche se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

La norma punisce inoltre chi, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti e chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 450 quote (per la violazione del comma 1, primo periodo), da 400 a 600 quote (per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo), da 450 a 750 quote (per la violazione del comma 3, secondo periodo), da 500 a 1000 quote (per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo), da 600 a 1200 quote (per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo) e da 150 a 250 quote (per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo). Nel caso di commissione del reato previsto dal comma 4 le sanzioni sono ridotte della metà;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata.

La norma punisce altresì la combustione di rifiuti non pericolosi quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna e/o b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 152/2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La sanzione per la combustione di rifiuti pericolosi quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 450 quote (per la violazione del comma 1, primo periodo), da 300 a 600 quote (per la violazione del comma 1, secondo periodo), da 400 a 800 quote (per la violazione del comma 3-bis, primo periodo) e da 500 a 1000 quote (per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo);
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. È punito anche l'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 250 quote (comma 1) e da 150 a 250 quote (comma 2).

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 150 a 250 quote.

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti, anche pericolosi, costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 450 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce i fatti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 commessi per colpa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* si rinvia alle sanzioni previste per i fatti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 che sono diminuite da 1/3 a 2/3.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

La norma punisce altresì il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La norma punisce le condotte descritte anche in caso di trasporto di rifiuti pericolosi e, altresì, colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

La norma punisce altresì il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, anche in caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 150 a 250 quote (commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) e da 200 a 300 quote (commi 8, secondo periodo).

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del decreto o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, superando i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 250 quote.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992)

Art. 1, commi 1 e 2: la norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, la sanzione è aumentata. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza per un determinato periodo di tempo.

Art. 2, commi 1 e 2: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, la sanzione è aumentata. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza per un determinato periodo di tempo.

Art. 3-bis, comma 1: sono punite le fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Art. 6, comma 4: la norma punisce chi contravviene al divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 250 quote (per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4) e da 150 a 250 quote (per la violazione dell'articolo 1, comma 2), nonché per i reati del c.p. richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, fino a 250 quote (in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione), da 150 a 250 quote (in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione), da 200 a 300 quote (in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione) e da 300 a 500 quote (in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione).

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993)

La norma punisce chiunque viola le disposizioni della norma su produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui ai regolamenti (CE) vigenti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: da 150 a 250 quote.

Inquinamento provocato da navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007)

Le norme puniscono il versamento doloso e colposo in mare di sostanze inquinanti o il cagionato sversamento delle stesse, nonché il versamento doloso e colposo in mare di sostanze inquinanti o il cagionato sversamento delle stesse che abbia causato danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 250 quote (art. 9, comma 1), da 150 a 250 quote (artt. 8, comma 1 e 9, comma 2) e da 200 a 300 quote (art. 8, comma 2);
- *Sanzioni interdittive:* per artt. 8, comma 1 e 2, e 9, comma 2 – per una durata non superiore a 6 mesi - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per l'art. 8, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. 81/2026)

La norma punisce chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'art. 2, lett. a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

La norma punisce altresì chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti o apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'art. 2, lett. b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 fino a 800 quote.

Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. 81/2026)

La norma punisce chi abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'art. 2, lett. a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

La norma punisce altresì chi abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze sopra citate, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 fino a 800 quote.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998)

La norma punisce chi, in violazione delle disposizioni del Testo Unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La sanzione è aumentata se citati sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) e per ogni persona se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

La norma punisce altresì chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico in esame.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 1000 quote (commi 3, 3-bis e 3-ter) e da 100 a 200 quote (comma 5);
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato se i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, ii) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui all'art. 603-bis, comma 3, c.p.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000,00.

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, qualora tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

La norma punisce la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, nonché la promozione, dirigenza e partecipazione a organizzazioni, associazioni, movimenti, gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 800 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non inferiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)

La norma punisce le pratiche corruttive indirizzate a soggetti partecipanti a competizioni sportive da federazioni o altri enti riconosciuti, volte ad alterare indebitamente il risultato rispetto a che deriverebbe dal corretto e leale svolgimento della competizione. Vengono altresì puniti gli atti fraudolenti compiuti al medesimo scopo di cui sopra.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote (per i delitti) e fino a 260 quote (per le contravvenzioni);
- *Sanzioni interdittive:* per i delitti - per una durata non inferiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

La norma punisce l'esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa che consiste nello svolgimento dell'attività in assenza del provvedimento amministrativo autorizzativo o concessorio.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote (per i delitti) e fino a 260 quote (per le contravvenzioni);
- *Sanzioni interdittive:* per i delitti - per una durata non inferiore a 1 anno - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione di alcuni reati tributari, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila la sanzione è diminuita.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote (comma 1) e fino a 400 quote (comma 2-bis). Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila e ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote. Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;

- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila e ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

La fattispecie in esame rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01, solo nel caso in cui il predetto delitto sia commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 300 quote. Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Omissa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Inoltre, la norma punisce chi non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. A tal fine, non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie in esame rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01, solo nel caso in cui il predetto delitto sia commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 400 quote. Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila la sanzione è diminuita.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote (comma 1) e fino a 400 quote (comma 2-bis). Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 400 quote. Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La punibilità dell'agente per il reato in esame è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La fattispecie in esame rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01, solo nel caso in cui il predetto delitto sia commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 400 quote. Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 400 quote. Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3;
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati di contrabbando e in materia di accise, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce chi, omettendo di presentare la dichiarazione doganale i) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali, ii) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce chi dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce il contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);

- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce chi attribuisce a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce chi usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce chi, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce chi introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a quindici chilogrammi convenzionali, come definito dall'articolo 39-quinquies del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. La pena è diminuita se i fatti descritti hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a quindici chilogrammi convenzionali.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Circostanze aggravanti del contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce chiunque, per commettere il contrabbando di cui all'art. 84, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Ulteriori circostanze aggravanti si verificano quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente, dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce coloro che partecipano, promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, nel caso in cui si tratti di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. 141/2024)

La norma punisce chiunque, per commettere i delitti di contrabbando di cui agli artt. da 78 a 83, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Ulteriori circostanze aggravanti si verificano quando:

- a) nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) l'autore è associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
- f) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995)

La norma punisce chi: i) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici, ii) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; iii) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; iv) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; v) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; vi) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; vii) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. 504/1995)

La norma punisce, fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995)

La norma punisce chi fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

La norma punisce altresì chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 504/1995)

La norma punisce l'associazione di tre o più persone allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole e bevande alcoliche

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995)

La norma punisce chiunque i) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa, ii) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive:* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. 504/1995)

La norma punisce i reati di cui agli artt. 40,41 e 43 quando commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);

- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: i) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza, ii) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

La norma punisce altresì chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro);
- *Sanzioni interdittive*: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Quando le imposte o diritti di confine dovuti superano i 100.000,00 euro, anche interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei delitti contro il patrimonio culturale, qualora tali delitti siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

La norma punisce chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

È punito anche il reato aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 900 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La norma punisce chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il reato è aggravato se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

La norma punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Il reato è aggravato quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

La norma prevede una clausola di riserva che determina l'applicazione di tale fattispecie solo ove il soggetto agente non abbia concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., nel reato presupposto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 900 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La norma punisce chi forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Si tratta di un reato di pura condotta che prevede plurime condotte alternative.

Viene, altresì, punita la condotta di colui che, senza aver preso parte alla condotta di cui sopra, fa uso della scrittura privata falsa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 400 a 900 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

La norma punisce chi: i) senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali, ii) essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; iii) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 100 a 400 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

La norma punisce la condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio (clausola di riserva espressa), importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

La norma punisce chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione e, altresì, chi non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 200 a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali (art. 518-duodecies c.p.)

La norma punisce chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e, altresì, chi, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

La norma punisce l'effettiva falsificazione dell'opera nella sua fisicità, la commercializzazione (e le condotte prodromiche) di falsi d'arte, la falsa autenticazione e la c.d. falsa perizia.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 300 a 700 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

La norma punisce la condotta del soggetto che sostituisce o trasferisce beni culturali, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648bis c.p., ma la pena è inasprita e a differenza di quest'ultimo, il reato presupposto del riciclaggio di beni culturali deve essere necessariamente un delitto doloso e non anche un delitto colposo o una contravvenzione. Il soggetto che ricicla il bene culturale non deve aver commesso, ovvero aver concorso a commettere il precedente delitto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 500 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La norma punisce l'effettiva devastazione o saccheggio di beni culturali o paesaggistici o istituti e luoghi di cultura, quale conseguenza di una delle condotte alternative del soggetto agente. Vi è una clausola di riserva espressa: la fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* da 500 a 1000 quote;
- *Sanzioni interdittive:* se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione dei reati contro gli animali, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

La norma chi, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

La norma punisce chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. Il reato è aggravato se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive:* per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Il reato è aggravato se dai fatti descritti deriva la morte dell'animale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria:* fino a 500 quote;

- *Sanzioni interdittive*: per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)

La norma punisce chi organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive*: per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Divieto di combattimento di animali (art. 544-quinquies c.p.)

La norma punisce chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica o sottoporli a sevizie e chi partecipa attivamente o consapevolmente fornisce animali, luoghi, strumenti o altri mezzi per la realizzazione dei combattimenti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- *Sanzione pecuniaria*: fino a 500 quote;
- *Sanzioni interdittive*: per una durata non superiore a 2 anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.